



Il Ministro dell' Ambiente

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI**

VISTO il decreto n. DEC/VIA/2291 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali del 15 novembre 1995, in cui si esprime giudizio positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale del progetto di "combustore di rifiuti speciali liquidi e gassosi" proposto dalla BASF S.p.A. in Comune di Carronno Pertusella (VA);

VISTA la nota, acquisita in data 30 dicembre 1995, con cui si precisa che il parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale n. 148 del 13 giugno 1995, sulla cui base era stato predisposto il citato provvedimento, è risultata contenere alcuni dati errati;

VISTO che le correzioni prodotte riguardano:

- alcuni dati riportati nella tabella di cui alla prescrizione c) del decreto citato, relativamente ai valori limite indicati per gli ossidi di azoto (come NO₂), l'acido cloridrico (HC1), i metalli pesanti (Hg);
- il riferimento errato all'acido cloridrico (HC1) citato alla prescrizione d) del decreto stesso;
- il fattore di equivalenza per il 2,3,7,8 Tetraclorodibenzofurano (TCDF) indicato nell'allegato al decreto medesimo;

CONSIDERATO che le correzioni prodotte non alterano sostanzialmente le conclusioni del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente formulato, si confermano in pieno tutte le valutazioni e le altre prescrizioni ivi contenute, con l'obbligo da parte del proponente di rispettare le sopra indicate prescrizioni secondo la formulazione di seguito precisata;

D I S P O N E

1) che le prescrizioni di cui ai punti c) e d) del decreto del 15 novembre 1995 siano sostituite con le seguenti, rimanendo invariate tutte le altre:

c) per quanto riguarda le emissioni, dovranno essere rispettati i valori limite definiti nella direttiva 94/67/CE del 16 dicembre 1994, riportati nella tabella che segue con le seguenti precisazioni:

- i risultati delle misurazioni, effettuate per verificare l'osservanza dei sopraindicati valori limite di emissione, vanno normalizzati in base alle seguenti condizioni: temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, 11% ossigeno, gas secco;
- per gli inquinanti elencati nella tabella che segue, i valori misurati debbono fare riferimento ad un periodo di campionamento compreso tra un minimo di 30 minuti ed un massimo di 8 ore esclusi gli IPA e le PCDD+PCDF per i quali il periodo di campionamento minimo è di 6 ore;
- l'efficienza di combustione [CO₂/(CO+CO₂)] dovrà essere superiore o uguale al 99%;

60

INQUINANTI	VALORI LIMITE (mg/m ³)	
	(1)	(2)
Polveri	10	30
Biossido di zolfo (SO ₂)	50	
Ossidi di azoto (come NO ₂)	300	350
Acido cloridrico (HCl)	10	
Acido fluoridrico (HF)	1	
Acido cianidrico (HCN)	0,5	
Metalli Pesanti		
Hg	0,05	
Cd+Tl	0,05	
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn	0,5	
Sostanze organiche (come carb. org. totale)	10	
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,001	
Formaldeide	1	
Benzene	5	
Monossido di carbonio (CO)	50	100
PCB + PCT + PCN	0,005	
PCDD + PCDF (espresse come TCDD equivalenti)	0,1(ng/m ³)	

(1) Valori medi giornalieri

(2) Valori medi su trenta minuti

- il valore di 0,1 ng/m³ per le Policlorodibenzodiossine (PCDD) e Policlorodibenzofurani (PCDF) è definito come la somma delle concentrazioni degli isomeri riportati in allegato al decreto del 15.11.95, facente parte integrante del decreto stesso; pertanto i valori rilevati alle emissioni, prima di essere sommati, dovranno essere moltiplicati per i rispettivi fattori di equivalenza, secondo la tabella allegata al decreto del 15.11.95;

- il valore di 0,001 mg/m³ per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) è relativo alla somma dei composti riportati in allegato al decreto del 15.11.95;

d) dovranno essere misurate e registrate in continuo al camino: a) la temperatura dei fumi; b) le concentrazioni delle polveri, del monossido di carbonio (CO), dell'anidride carbonica (CO₂), dell'ossigeno (O₂) e degli ossidi di azoto (come NO₂): tali dati dovranno essere trasmessi periodicamente alle autorità competenti ed al Comune di Caronno Pertusella;

2) che il fattore di equivalenza di 0,01 per il 2,3,7,8 Tetraclorodibenzofurano (TCDF) indicato nell'allegato al citato decreto del 15.11.95 sia così sostituito: 0,1, rimanendo invariati tutti gli altri;

100
604



Il Ministro dell' Ambiente

- 3) che il presente provvedimento sia comunicato alla BASF S.p.A. ed alla Regione Lombardia, che provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377, ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate;
- 4) che la Regione Lombardia, ai fini dei conseguenti atti autorizzativi di competenza, recepisca le suddette modifiche, informandone il Servizio valutazione dell'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente.

Roma, li 25 MAR. 1986

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Parisi

**IL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI**

De Luca